SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 maggio 1990, n. 126.

Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprietà pubblica di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. In caso di impossibilità a reperire aree di proprietà pubblica, la regione Lazio è autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

Art. 2.

1. L'immobile da realizzare ai sensi dell'articolo 1 sarà assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verrà assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari.

2. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrerà nella libera disponibilità dell'Amministrazione demaniale dello Stato.

3. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.

Art. 3.

1. Alla data di assegnazione dell'immobile di cui all'articolo 2 all'IDISU, lo Stato riacquisterà la piena disponibilità degli edifici demaniali attualmente in uso gratuito e perpetuo al medesimo ente in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine *ex* Civis».

2. Il Ministo del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 438/1977 reca: «Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3385):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 23 novembre 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 21 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, III, V, VII e VIII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 19, 26 ottobre 1989, 16 novembre 1989.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 6 febbraio 1990.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 febbraio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2098):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 21 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 10 maggio 1990.

90G0168

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 maggio 1990.

Approvazione delle deliberazioni concernenti il conferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della New Hampshire Insurance Company, in Roma, alla rappresentanza generale per l'Italia della UNAT S.A., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla New Hampshire Insurance Company - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 10 maggio 1989, con la quale la New Hampshire Insurance Company - Rappresentanza generale per l'Italia, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;

Vista la lettera in data 25 gennaio 1990, n. 030046, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui all'assemblea del comitato esecutivo della New Hampshire Insurance Company in data 8 agosto 1989, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia dell'impresa stessa, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica italiana già concesse alla New Hampshire Insurance Company - Rappresentanza generale per l'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2330

DECRETO 23 maggio 1990.

Approvazione delle deliberazioni concernenti il conferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della National Union Fire Insurance Company, in Roma, alla rappresentanza generale per l'Italia della UNAT S.A., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla National Union Fire Insurance Company - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 10 maggio 1989, con la quale la National Union Fire Insurance Company - Rappresentanza generale per l'Italia, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;

Vista la lettera in data 25 gennaio 1990, n. 030046, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui alla riunione del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione della società National Union Fire Insurance Company in data 24 luglio 1989, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia dell'impresa stessa, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla UNAT S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica italiana già concesse alla National Union Fire Insurance Company - Rappresentanza generale per l'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2331

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 aprile 1990.

Revisione delle tariffe di bancoposta internazionale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, concernente la revisione delle tariffe postali per l'estero;

Ritenuta la necessità di modificare la struttura e gli importi delle tariffe dei servizi di bancoposta per l'estero per adeguarli alla normativa internazionale;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La struttura e gli importi delle tariffe dei servizi di bancoposta per l'estero sono stabiliti nella annessa tabella firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data le voci 4.6, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 della tabella 1 annessa al decreto ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, sono sostituite da quelle indicate dall'allegata tabella.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990
Registro n. 23 Poste, foglio n. 4

TABELLA

4.6. Tassa di assegno da riscuotere all'atto dell'impostazione degli invii:

	Da liquidare con vaglia di rimborso R3 - R4 Lire	Da liquidare con vaglia versamento R6 - R7 Lire
fino a L. 300.000	5.000	4.000
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	6.000	4.500
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	7.000	5.000
da oltre L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000	7.500	5.500
oltre L. 2.000.000	8.000	6.500

5.1. Vaglia internazionali ordinari (allo scoperto o in lista):

fino a L. 300.000	L.	5.000
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	»	6.000
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	7.000
da oltre L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000	»	7.500
oltre L. 2.000.000	»	8.000

5.2. Attestazione di emissione o di pagamento del vaglia:
per ogni attestazione . . . . L. 900

5.4. Pagamento di vaglia ordinari e telegrafici internazionali presso un ufficio diverso da quello di prima localizzazione:
per ogni vaglia . . . . L. 1.500
Il diritto fisso non va corrisposto per i titoli presentati dagli istituti bancari nelle stanze e servizi di compensazione.

5.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «pagamento in mani proprie» . . . . . . L. 800

5.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) . . . . L. 900

5.7. Conti correnti:
a) postagiro destinati all'estero:
fino a L. 500.000 . . . . L. 800
per ogni L. 500.000 o frazione in più . . . . . » 500
b) revoca di postagiro internazionali . . . . » 1.600

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

90A2329

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 maggio 1990.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto l'art. 6 del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50;

Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974;

Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare n. 310476/MP datata 1° agosto 1974;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965, come modificato;

Tenuta presente l'esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente aggiornare la normativa nazionale sopra richiamata per allinearla alle citate istruzioni internazionali;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Articolo unico

I prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1990

Il Ministro: VIZZINI

ALLEGATO

1) *Miscela di diclorodifluorometano ed ossido di etilene con non più del 12% di ossido di etilene.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un gas e deve essere inserito nella relativa classe 2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 2.131;

denominazione: miscela di diclorodifluorometano ed ossido di etilene con non più del 12% di ossido di etilene;

formula:

$$CF_2Cl_2+C_2H_4O$$

limiti di esplosività: non esplosivo;

caratteristiche: gas non infiammabile, molto più pesante dell'aria, liquefatto, con leggero odore, tossico;

imballaggi ammessi: vedere l'art. 12 delle norme particolari relative alla presente classe;

grado massimo di riempimento: 1,09 kg/litro;

etichetta: Mod. B3;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note: 1) e 2): vedere punto 7 delle «Avvertenze» premesse alle presenti tabelle.

2) *Cloruro di trifluoroacetile (cloruro di perfluoroacetile).*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un gas e deve essere inserito nella relativa classe 2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 2.132;

denominazione: cloruro di trifluoroacetile (cloruro di perfluoroacetile);

formula:

$$F_2CCOCl$$

limiti di esplosività: non esplosivo;

caratteristiche: gas liquefatto, corrosivo, non infiammabile. Reagisce a contatto con l'acqua. Tossico. Più pesante dell'aria (1,4 a 20 °C). Corrosivo per il ferro e l'acciaio. Irritante per le mucose;

imballaggi ammessi: vedere l'art. 12 delle norme particolari relative alla presente classe;

grado massimo di riempimento: 1,12 kg/litro;

etichetta: Mod. B2 e Mod. H;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note: 1) e 2): vedere punto 7 delle «Avvertenze» premesse alle presenti tabelle.

3) *Fluoruro di perclorile.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un gas e deve essere inserito nella relativa classe 2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 2.133;

denominazione: fluoruro di perclorile;

formula:

$$ClFO_3$$

limiti di esplosività: —

caratteristiche: gas liquefatto, incolore, non infiammabile, tossico e comburente. Più pesante dell'aria (1,28);

imballaggi ammessi: vedere l'art. 12 delle norme particolari relative alla presente classe;

grado massimo di riempimento: 1,21 kg/litro;

etichetta: Mod. B3 e Mod. F;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte. È vietato il trasporto di recipienti di capacità superiore a 150 litri;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note: 1) e 2): vedere punto 7 delle «Avvertenze» premesse alle presenti tabelle.

4) *Soluzione acquosa di tensioattivo e solvente clorurato.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un liquido infiammabile e appartiene alle «Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose» (classe 3 - tabella sigla 3-B.106 *bis*).

5) *Maneb e preparazioni che contengono almeno il 60% di maneb.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è una materia suscettibile di combustione spontanea e deve essere inserito nella relativa classe 4.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella che sostituisce quella a suo tempo prevista:

sigla: 4.2.30 *bis*;

denominazione: Maneb e preparazioni che contengono almeno il 60% di maneb (Etilen-*bis* 1,2-ditiocarbammato di manganese e preparazioni a base di Etilen-*bis* 1.2 ditiocarbammato di manganese);

formula:

$$(SSCNHCH_2CH_2NHCSS)\ Mn$$

caratteristiche: polvere gialla, suscettibile di riscaldarsi e di infiammarsi spontaneamente all'aria. Utilizzato come fungicida. Se coinvolto in un incendio o in presenza di umidità o a contatto con acidi può sviluppare fumi tossici o irritanti o infiammabili;

imballaggi ammessi:

a) recipienti di metallo, contenenti non più di 15 kg, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: 75 kg;

casse di cartone. Peso massimo del collo: 55 kg;

b) fusti di cartone o di legno compensato. Peso massimo del collo: 50 kg;

c) sacchi di materia plastica posti in sacchi di tessuto di materia plastica o di materia plastica o di materia tessile o di carta a cinque fogli. Peso massimo del collo: 25 kg;

d) barili di legno;

e) fusti di metallo;

f) sacchi di materia plastica, contenenti non più di 2 kg, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: 55 kg;

g) sacchi di carta con rivestimento interno impermeabile all'acqua, contenenti non più di 5 kg, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: 55 kg;

h) sacchi di valeron (accoppiato di due fogli di polietilene ad alta densità), aventi un foglio interno di carta. Peso massimo del collo: 30 kg;

etichetta: Mod. D2 e Mod. D3;

stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, «lontano da» le derrate alimentari e gli acidi. Mantenere alla temperatura più bassa possibile;

stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, «lontano da» le derrate alimentari e gli acidi. Mantenere alla temperatura più bassa possibile.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Le disposizioni della presente tabella non si applicano alle preparazioni contenenti meno del 60% di maneb.

4) Il «Maneb e preparazioni a base di maneb, stabilizzati contro la combustione spontanea» è compreso nella classe 4.3 - tabella sigla 4.3.40 *bis*.

Elenco di prodotti appartenenti alla tabella sigla 4.2.30 *bis*: Mancozeb; Mancozeb WP 80 (Nemispor).

6) *Maneb e preparazioni a base di maneb, stabilizzati contro la combustione spontanea.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è una materia che a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili e deve essere inserito nella relativa classe 4.3 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella che sostituisce quella a suo tempo prevista:

sigla: 4.3.40 *bis*;

denominazione: Maneb e preparazioni a base di maneb, stabilizzati contro la combustione spontanea (Etilen-bis 1,2 ditiocarbammato di manganese e preparazioni a base di Etilen-bis ditiocarbammato di manganese);

formula:

$$(SSCNHCH_2CH_2NHCSS)\ Mn$$

caratteristiche: polvere gialla. Se coinvolto in un incendio o in presenza di umidità o a contatto con acidi può sviluppare fumi tossici o irritanti o infiammabili;

imballaggi ammessi:

a) recipienti di metallo, contenenti non più di 15 kg, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: 125 kg;

casse di cartone. Peso massimo del collo: 55 kg;

b) fusti di cartone o di legno compensato, con rivestimento interno impermeabile. Peso massimo del collo: 150 kg;

c) sacchi di materia plastica posti in sacchi di tessuto di materia plastica o di materia plastica o di materia tessile o di carta a cinque fogli. Peso massimo del collo: 25 kg;

d) barili di legno con rivestimento interno impermeabile, contenenti non più di 250 litri;

e) fusti di metallo contenenti non più di 250 litri;

f) sacchi di materia plastica, contenenti non più di 2 kg, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: 55 kg;

g) sacchi di carta con rivestimento interno impermeabile all'acqua, contenenti non più di 5 kg, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: 55 kg;

etichetta: Mod. D3;

stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, «lontano da» le derrate alimentari e gli acidi;

stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, «lontano da» le derrate alimentari e gli acidi.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Le norme della classe 4.3 non si applicano ai prodotti della presente tabella per i quali gli interessati esibiscano una certificazione rilasciata dal laboratorio di una pubblica amministrazione o da un chimico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti che, nelle normali condizioni di trasporto, i prodotti non sviluppano gas o vapori infiammabili o comunque pericolosi.

4) Il «Maneb e preparazioni che contengono almeno il 60% di maneb» è compreso nella classe 4.2 - tabella sigla 4.2.30 *bis*.

7) *Idroperossido di butile terziario in soluzione acquosa al 72%.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un perossido organico e deve essere inserito nella relativa classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella che sostituisce quella a suo tempo prevista:

sigla: 5.2.6 *bis*;

denominazione: idroperossido di butile terziario in concentrazione fino al 72% con l'acqua;

formula:

$$(CH_3)_3COOH$$

caratteristiche: liquido non miscibile con l'acqua. Brucia facilmente, si decompone violentemente quando coinvolto in un incendio. Il contatto con gli occhi può provocare gravi lesioni alla cornea, se non si interviene immediatamente;

imballaggi ammessi:

a) recipienti di materia plastica, contenenti non più di 50 kg, imballati in casse di cartone o di legno oppure in fusti di cartone o di legno compensato. Contenuto netto massimo del collo: 50 kg;

b) recipienti di vetro, contenenti non più di 2 litri, imballati con adatta materia di imbottitura in casse di cartone o di legno oppure in fusti di cartone o di legno compensato. Contenuto netto massimo del collo: 50 kg;

c) recipienti di vetro, contenenti non più di 0,5 litri, imballati con adatta materia di imbottitura in casse o in fusti di metallo. Contenuto netto massimo del collo: 50 kg;

d) fusti di acciaio contenenti non più di 50 kg;

e) fusti di acciaio con rivestimento interno di materia plastica. Contenuto netto massimo del collo: 220 litri;

etichetta: Mod. E3;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

8) *1,1-DI(terziario-BUTIL-PEROSSI) CICLOESANO, con almeno il 13% di flemmatizzante e il 47% di solido inerte organico.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un perossido organico e deve essere inserito nella relativa classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 5.2.45;

denominazione: 1,1-DI (terziario-BUTIL-PEROSSI) CICLOESANO, con almeno il 13% di flemmatizzante e il 47% di solido inerte organico;

formula:

$$((CH_3)_3C.O_2.)_2C_6H_{10}$$

caratteristiche: solido bianco, insolubile in acqua. Si infiamma facilmente, si decompone se coinvolto in un incendio;

imballaggi ammessi: taniche, sacchi o casse di plastica, contenenti non più di 50 kg, imballati in casse di cartone o di legno, oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: 50 kg;

etichetta: Mod. E2;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

9) *1,1-DI(terziario-BUTIL-PEROSSI) CICLOESANO, in soluzione non superiore al 77%.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un perossido organico e deve essere inserito nella relativa classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 5.2.46;

denominazione: 1,1-DI (terziario-BUTIL-PEROSSI) CICLOESANO, in soluzione non superiore al 77%;

formula:

$$((CH_3)_3C.O_2.)_2C_6H_{10}$$

caratteristiche: liquido. Si infiamma facilmente. Può esplodere se coinvolto in un incendio;

imballaggi ammessi: recipienti o taniche di plastica, contenenti non più di 25 kg, imballati in casse di cartone o di legno, oppure in fusti di compensato o di cartone. Contenuto netto massimo: 25 kg;

etichetta: Mod. E2 e Mod. A5;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

10) *1,1-DI(terziario-BUTIL-PEROSSI)-3,3,5 TRIMETIL CICLOESANO, tecnicamente puro.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un perossido organico e deve essere inserito nella relativa classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 5.2.47;

denominazione: 1,1-DI(terziario-BUTIL-PEROSSI)-3,3,5 TRIMETIL CICLOESANO, tecnicamente puro;

formula:

$((CH_3)_3C.O_2.)_2C_6H_7(CH_3)_3$

caratteristiche: liquido. Non miscibile con l'acqua. Si infiamma facilmente, si decompone violentemente se coinvolto in un incendio;

imballaggi ammessi:

a) recipienti o taniche di plastica, contenenti non più di 25 kg, imballati in casse di cartone o di legno, oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: 25 kg;

b) recipienti di plastica a chiusura senza dispositivo di sfogo, contenenti non più di 0,5 litri, imballati singolarmente con materiale di imbottitura incombustibile in una cassa di cartone;

etichetta: Mod. E2;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

11) *1,1-DI(terziario-BUTIL-PEROSSI)-3,3,5 TRIMETIL CICLOESANO, in concentrazione non superiore al 58% con un solido inerte.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un perossido organico e deve essere inserito nella relativa classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 5.2.48;

denominazione: 1,1-DI(terziario-BUTIL-PEROSSI)-3,3,5 TRIMETIL CICLOESANO, in concentrazione non superiore al 58% con un solido inerte;

formula:

$((CH_3)_3C.O_2.)_2C_6H_7(CH_3)_3$

caratteristiche: polvere bianca, insolubile in acqua. Si infiamma facilmente se coinvolto in un incendio. Si decompone facilmente;

imballaggi ammessi: taniche o casse di plastica, contenenti non più di 50 kg, imballate in casse di cartone o di legno, oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: 50 kg;

etichetta: Mod. E2;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

12) *2,5-DIMETIL-2,5-DI(terziario-BUTIL-PEROSSI) ESANO, tecnicamente puro.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un perossido organico e deve essere inserito nella relativa classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 5.2.49;

denominazione: 2,5-DIMETIL-2,5-DI (terziario-BUTIL-PEROSSI) ESANO, tecnicamente puro;

formula:

$(CH_3)_3C.O_2.C(CH_3)_2CH_2CH_2C(CH_3)_2.O_2.C(CH_3)_3$

caratteristiche: liquido incolore, non miscibile con l'acqua. Si infiamma facilmente. Se coinvolto in un incendio si decompone violentemente;

imballaggi ammessi:

a) recipienti o taniche di plastica contenenti non più di 50 kg, imballati in casse di cartone o di legno, oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: 50 kg;

b) recipienti di vetro, contenenti non più di 2 litri, imballati con materiale di imbottitura in casse di cartone o di legno; oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: 50 kg;

c) recipienti di plastica, contenenti non più di 0,5 litri, senza dispositivo di sfogo, imballati singolarmente con materiale di imbottitura incombustibile in casse di cartone;

etichetta: Mod. E2;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

13) *2,5-DIMETIL-2,5-DI(terziario-BUTIL-PEROSSI) ESANO, in concentrazione non superiore al 52% con un solido inerte.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un perossido organico e deve essere inserito nella relativa classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella

sigla: 5.2.50;

denominazione: 2,5-DIMETIL-2,5-DI (terziario-BUTIL-PEROSSI) ESANO, in concentrazione non superiore al 52% con un solido inerte;

formula:

$(CH_3)_3C.O_2.C(CH_3)_2CH_2CH_2C(CH_3)_2.O_2.C(CH_3)_3$

caratteristiche: polvere bianca, non miscibile con l'acqua. Si infiamma facilmente se coinvolto in un incendio;

imballaggi ammessi: taniche, sacchi o recipienti di plastica contenenti non più di 50 kg, imballati in casse di cartone o di legno, oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: 50 kg;

etichetta: Mod. E2;

stivaggio su navi da carico: solo sul ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

14) *Dibutil stagno carbossilato.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è una materia tossica e appartiene ai «Composti organici dello stagno, non altrimenti specificati» (classe 6.1 - tabella sigla 6.1.138).

15) I seguenti pesticidi, attualmente compresi nell'elenco allegato alle tabelle sigle 6.1.262 e 6.1.263 delle norme particolari per la classe 6.1 (materie tossiche), sono classificati non pericolosi ai fini del trasporto marittimo in colli: Chlormequat, Malathion, Pendimethalin.

16) Per i seguenti pesticidi, attualmente compresi nell'elenco allegato alle tabelle sigle 6.1.262 e 6.1.263, citate al precedente n. 15), i parametri di tossicità esposti nella colonna relativa ai «liquidi» del gruppo di imballaggio III sono modificati come segue:

Difenzoquat: da 100 - 20 a 100 - 90;
Dimethoate: da 100 - 10 a 100 - 29;
Temephos: da 100 - 50 a 100 - 90.

17) *Miscela di idrossido di sodio e fosfato alcalino.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un corrosivo e appartiene all'«Idrossido di sodio solido» (classe 8 - tabella sigla 8.200).

18) *Soluzione acquosa di acido fosforico e tensioattivo.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un corrosivo e appartiene all'«Acido fosforico liquido» (classe 8 - tabella sigla 8.40).

19) *Amianto.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è una materia pericolosa diversa e deve essere inserito nella relativa classe 9 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 9.46;

denominazione: Amianto blu (Crocidolite); Amianto bianco (Antofillite; Amosite; Crisotilo);

formula: —

caratteristiche: fibre minerali di varia lunghezza. Non combustibile. L'inalazione della polvere delle fibre di amianto è pericolosa e si deve quindi evitare in ogni momento di trovarsi a contatto con essa. Si

deve quindi prevenire la formazione di polvere di amianto. La Crocidolite (amianto blu) deve essere considerata come il tipo di amianto più pericoloso. Un livello sufficientemente sicuro di concentrazione nell'aria delle fibre di amianto può essere ottenuto per mezzo di un imballaggio efficace. Gli spazi del carico e i contenitori che hanno contenuto una qualsiasi varietà di amianto allo stato grezzo devono essere accuratamente puliti prima della completa discarica, della caricazione di altre merci e in caso di riparazioni o manutenzioni. La pulitura degli spazi del carico deve essere effettuata mentre la nave è in un porto dove siano disponibili mezzi ed attrezzature, inclusi gli apparecchi di respirazione e gli indumenti protettivi. Le parti del corpo esposte al prodotto devono essere immediatamente e completamente lavate. Il materiale di scarto deve essere posto in sacchi chiusi ed impermeabili per poter essere eliminato con sicurezza dopo essere stato sbarcato. Se la pulizia non può essere effettuata nel porto di discarica, devono essere prese misure preventive affinché possa avvenire nel porto successivo dove siano disponibili le attrezzature. Se la pulizia degli spazi del carico deve avvenire in mare, le procedure di sicurezza eseguite e gli standards delle attrezzature usate devono essere almeno efficaci come quelle impiegate in un porto. Finché tale pulizia non è stata effettuata, gli spazi del carico in cui l'amianto è stato trasportato devono rimanere ermeticamente chiusi e deve essere vietato l'accesso in tali spazi;

imballaggi ammessi:

a) recipienti resistenti, non filtranti, chiusi efficacemente;

b) sacchi a più strati, non filtranti, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: 50 kg.

Nota: gli imballaggi devono essere trasportati in contenitori chiusi, in altri tipi di unità di carico chiuse o in unità racchiuse da pellicola termoretrattile;

etichetta: Mod. I;

stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, «separato mediante un compartimento completo o una stiva da» le merci appartenenti alla classe 6.2 (materie infettanti);

stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, «separato mediante un compartimento completo o una stiva da» le merci appartenenti alla classe 6.2 (materie infettanti).

20) *Soluzione acquosa di condensato formaldeide-urea.*

Trasporto marittimo alla rinfusa: tale prodotto è appartenente alla «Aldeide formica (soluzione uguale o inferiore al 45%)», di cui all'elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi — allegato al decreto 14 marzo 1987 — cui si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, citato nelle premesse.

21) I seguenti prodotti sono classificati come «non pericolosi» ai fini del trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: «Betz balanced polymer 5111»; «Betz cor trol 778P»; «Betz balanced polymer 6001».

22) *Betz 10610.*

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: tale prodotto è appartenente ai «liquidi corrosivi e/o caustici di natura acida o alcalina», di cui all'allegato 1 (elenco dei prodotti liquidi) alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974), citate nelle premesse.

23) *Zolfo fuso.*

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: tale prodotto deve essere inserito nell'elenco dei liquidi, di cui all'allegato 1 alle circolari citate al precedente punto 22), come segue:

(+) Zolfo fuso (8) — Cl. 4.1 - Et. DI Infiammabile

Il trasporto marittimo di zolfo fuso in contenitori cisterna e in veicoli cisterna è subordinato all'osservanza, oltre di quanto stabilito dalle citate circolari n. 310474 e n. 310476, anche:

a) di quanto stabilito dalla nota (8) già prevista nelle circolari stesse, la quale prescrive: «Tutte le chiusure dei contenitori (o delle cisterne dei veicoli) devono essere situate al di sopra del livello del liquido e nessuna tubazione o diramazione deve attraversare le pareti delle cisterne (o del recipiente) al di sotto del detto livello. Le aperture devono essere chiuse ermeticamente e le chiusure essere protette a mezzo di apposito cappuccio»;

b) delle seguenti ulteriori condizioni:

1) i contenitori cisterna e i veicoli cisterna devono essere stivati esclusivamente su zone scoperte del ponte di coperta;

2) i contenitori cisterna e i veicoli cisterna devono essere stivati «separati da» le materie comburenti (classe 5.1). In particolare, deve essere evitato il contatto dello zolfo o dei suoi vapori con clorati, nitrati, perclorati, permanganati;

3) in aggiunta ai mezzi di protezione individuale prescritti dalle circolari più volte sopra menzionate, devono essere provvedute per ciascuna persona a bordo una maschera con filtro idoneo per i vapori di zolfo e di solfuro di dirogeno, più una riserva pari al 20% del numero totale delle maschere;

4) i contenitori cisterna e i veicoli cisterna devono essere adeguatamente coibentati;

5) deve essere vietato riscaldare il prodotto per tutto il tempo in cui i contenitori cisterna e i veicoli cisterna sono a bordo;

6) sui contenitori cisterna e sui veicoli cisterna deve essere indicata la temperatura di trasporto.

Nota bene: il segno (+) anteposto al prodotto significa che il contenitore cisterna o il veicolo cisterna devono essere del tipo L1, come indicato nelle citate circolari.

24) *Monoetanolammina.*

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: tale prodotto deve essere inserito nell'elenco dei liquidi, di cui all'allegato 1 alle circolari citate al precedente punto 22), come segue:

(+) Monoetanolammina
$H_2NCH_2CH_2OH$ — Cl. 8 Et. H Corrosivo

Nota bene: il segno (+) anteposto al prodotto significa che il contenitore cisterna o il veicolo cisterna devono essere del tipo L1, come indicato nelle citate circolari.

90A2322

DECRETO 16 maggio 1990.

Modificazioni alle norme sul trasporto marittimo in colli degli esplosivi, alle norme sul trasporto marittimo degli esplosivi in colli caricati in containers ed alle norme sulle prove degli imballaggi.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1972 che ha approvato le norme sul trasporto marittimo delle merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure caricati in casse mobili (contenitori);

Visti i propri decreti 30 agosto 1977 e 8 giugno 1987 con i quali è stato modificato l'art. 11, punto 3, del decreto del 1972, sopra citato;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1985 che ha approvato le norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in containers;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1985 che ha approvato le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1986 che ha approvato le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi);

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato;

Considerato che l'art. 11, punto 3, del citato decreto del 1972, come modificato dai successivi decreti ministeriali del 1977 e del 1987 sopra indicati, stabilisce, tra l'altro, che il trasporto marittimo in colli posti in contenitori di merci pericolose per le quali le norme particolari delle varie classi prevedono il getto a mare in caso di emergenza può essere effettuato soltanto se concorrono alcune condizioni, tra le quali quella che i contenitori siano riempiti con un solo strato di colli adeguatamente rizzati;

Considerato che l'art. 17, punto 1), comma quarto, del citato decreto del 1986 prescrive che i colli contenenti esplosivi devono essere stivati in modo da essere il più facilmente accessibili ai fini del loro getto a mare qualora se ne presenti la necessità in caso di incendio;

Considerato che, con le ultime modifiche sopra accennate, l'IMO ha elaborato nuove istruzioni sul trasporto marittimo in colli degli esplosivi, che non prevedono più il getto a mare dei colli, inseriscono nuovi tipi di imballaggi e nuove denominazioni e concedono alcune attenuazioni per gli esplosivi appartenenti alla divisione di pericolosità 1.4, gruppo di compatibilità S, meno pericolosi rispetto agli esplosivi appartenenti agli altri gruppi e divisioni;

Tenuta presente l'esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente aggiornare la normativa nazionale sopra richiamata per allinearla alle citate istruzioni internazionali;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Il sistema di imballaggio E15, di cui all'art. 20 delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi), approvate con il decreto ministeriale 20 settembre 1986, citato nelle premesse, è modificato come segue:

«E15 *a)* Fusti di alluminio ad apertura totale (1B2) o di acciaio ad apertura totale (1A2).

b) Sacchi di carta impermeabile o di materia plastica o di tessuto gommato oppure fogli di materia plastica o di tessuto gommato, imballati in:
barili ad apertura totale (2C2)
casse di legno (4C1)
fusti di cartone (1G)
casse di cartone (4G)».

Art. 2.

La tabella sigla 1.40, allegata alle norme particolari indicate al precedente art. 1, è modificata nelle seguenti parti:

	N. ONU	Divis	Gruppo compatib.
«Denominazione:			
Munizionamento da esercitazione	0488	1.3	G
Munizionamento da esercitazione	0362	1.4	G
Munizionamento per prove	0363	1.4	G

Etichetta:

per il N. ONU 0488: Mod. A1

per i N. ONU 0362 e 0363: Mod. A2».

Art. 3.

Il quarto comma del punto 1) dell'art. 17 (Categorie di stivaggio) delle norme particolari indicate al precedente art. 1 è abrogato.

Art. 4.

Per il trasporto marittimo degli esplosivi appartenenti alla divisione di pericolosità 1.4, gruppo di compatibilità S, delle norme particolari indicate al precedente art. 1, sono concesse le seguenti deroghe:

A) Non si applica il primo comma dell'art. 13 (Impianto elettrico).

B) All'art. 16 (Parafulmini) è aggiunto il seguente secondo comma: «Quanto previsto nel presente articolo non si applica per gli esplosivi classificati 1.4 S».

C) L'ottavo comma del punto 1) dell'art. 17 (Categorie di stivaggio) è modificato come segue: «Sul piano orizzontale i colli, ad esclusione di quelli contenenti esplosivi classificati 1.4 S, devono essere separati, mediante paratie metalliche, dai locali destinati all'equipaggio o ai passeggeri; in ogni caso, essi non devono essere adiacenti a detti locali».

D) Il dodicesimo comma del punto 1) dell'art. 17 è modificato come segue: «I depositi, ad esclusione di quelli in cui sono stivati colli contenenti esplosivi classificati 1.4 S, non devono essere contigui, né orizzontalmente, né verticalmente, ai locali macchine, caldaie, calderine e motori, cucine, condotte di fumaioli, scarico motori, tubolature di vapore termicamente non isolate e ad altre sorgenti di calore, né devono essere contigui a locali contenenti carbone o combustibile liquido con i relativi mezzi di riscaldamento».

E) Al tredicesimo comma del punto 1) dell'art. 17 è aggiunta la seguente frase: «Quanto previsto nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* non si applica per lo stivaggio dei colli contenenti esplosivi classificati 1.4 S».

Art. 5.

L'art. 9 (Rivestimento interno dei containers) delle norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in containers, approvate con il decreto ministeriale 10 gennaio 1985, citato nelle premesse, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Rivestimento interno dei contenitori*). — I contenitori devono essere attrezzati internamente come richiesto per i tipi di deposito indicati nelle singole tabelle allegate alle norme per il trasporto marittimo degli esplosivi (classe 1). Quando in tali norme o nelle relative tabelle è richiesto di evitare il contatto dei colli con le parti metalliche del contenitore, ciò può essere ottenuto mediante interposizione di idoneo fardaggio (stuoie) tra i colli e le parti metalliche stesse. In alternativa a tale fardaggio può essere accettata una sistemazione del carico tale da evitare il contatto dei colli con le parti metalliche del contenitore.

Il cielo può non essere rivestito, purché tra i colli ed il cielo stesso sia lasciato uno spazio vuoto di almeno 30 cm.

Possono essere accettate altre caratteristiche del rivestimento interno dei contenitori, ritenute idonee dalle amministrazioni od enti citati nel precedente art. 6».

Art. 6.

Al punto 2.3.1.7 dell'allegato 1 alle norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, approvate con il decreto ministeriale 23 maggio 1985, citato nelle premesse, è aggiunta la seguente frase: «Per gli esplosivi deve essere esclusa ogni fuoriuscita di sostanze o articoli dagli imballaggi esterni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A2332

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 maggio 1990.

Approvazione della deliberazione n. 75 assunta dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 28 luglio 1989 concernente la regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'INPS e dell'INAIL;

Vista la deliberazione n. 75 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPS nella riunione del 28 luglio 1989;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1989;

Decreta:

È approvata la delibera n. 75 assunta dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 28 luglio 1989 concernente la regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

DELIBERAZIONE N. 75

Regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 28 luglio 1989)

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Considerata la necessità di una nuova disciplina della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, più adeguata alle nuove tecnologie e procedure informatiche e più vicina alle esigenze dell'utenza;

Ritenuto che in tale ottica non appaiono più necessari, per la corresponsione dei trattamenti di famiglia, gli adempimenti relativi al rinnovo annuale dello stato di famiglia, alla sua trasmissione all'INPS a cura del datore di lavoro ed all'obbligo per l'INPS di inviare al comune di residenza copia delle dichiarazioni reddituali presentate dagli interessati;

Considerata l'opportunità di specificare le fattispecie per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione alla corresponsione dei trattamenti di famiglia e di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di integrare tali fattispecie sulla base di criteri predeterminati;

Considerato che, per una più funzionale gestione dei flussi informativi, è necessario attribuire alla valutazione dell'INPS l'individuazione della natura e dell'entità dei dati che i datori di lavoro devono indicare nelle denunce contributive;

Visti gli articoli 38, 39, 42 e 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni; 2 della legge 8 luglio 1956, n. 706; 5 della legge 14 luglio 1967, n. 585; 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403; 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153; 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

Sentita la commissione consiliare per i problemi legislativi;

Considerata la relazione del direttore generale e con il voto consultivo favorevole dello stesso;

Delibera:

Art. 1.
Trattamenti familiari: certificazioni

In occasione della prima richiesta del trattamento di famiglia, gli interessati sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro o, in caso di pagamento diretto, all'INPS, il certificato di stato di famiglia e gli altri documenti richiesti per provare il diritto alla prestazione familiare.

Il certificato di stato di famiglia deve essere rinnovato con periodicità quinquennale e in occasione delle variazioni della situazione familiare, successivamente intervenute, fatta comunque salva per l'INPS la possibilità di richiederne la presentazione tutte le volte che ne ravvisi la necessità.

Nel caso di pagamento diretto della prestazione, gli interessati hanno facoltà di produrre all'INPS, in luogo dello stato di famiglia, la dichiarazione di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli interessati devono inoltre denunciare al proprio datore di lavoro, o all'INPS in caso di pagamento diretto, ogni circostanza che possa influire sul diritto alla prestazione medesima.

Art. 2.
Autorizzazione alla erogazione dei trattamenti di famiglia

La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere autorizzata dall'INPS nei seguenti casi:

1) figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati, figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, figli naturali riconosciuti dall'altro genitore, figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro genitore;

2) fratelli, sorelle e nipoti,

3) familiari inabili per i quali non risulti già documentata l'invalidità al 100%;

4) familiari residenti all'estero in Stati membri della CEE o convenzionati;

5) familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio.

La corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata dall'INPS nei seguenti casi:

1) familiari di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma precedente;

2) figli ed equiparati ultradiciottenni studenti;

3) figli coniugati;

4) genitori ed equiparati.

Il consiglio di amministrazione dell'INPS ha facoltà di modificare o integrare l'elencazione di cui ai precedenti commi nei casi in cui sia necessario esperire specifici accertamenti, formulare giudizi di natura amministrativa oltreché sanitaria, evitare situazioni di conflittualità nell'ambito familiare ovvero evitare agli interessati la reiterazione di adempimenti.

Art. 3.
Registrazione dei dati e conservazione dei documenti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare sul libro matricola o su documenti equipollenti, per ciascun prestatore di lavoro cui viene corrisposto il trattamento di famiglia, i dati relativi al reddito familiare, al numero dei componenti il nucleo familiare, all'esistenza di condizioni per l'aumento dei limiti di reddito, e gli estremi delle eventuali autorizzazioni, nonché, per i soggetti aventi diritto agli assegni familiari, il numero dei familiari per i quali gli assegni stessi vengono corrisposti.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare il certificato di stato di famiglia e gli altri documenti presentatigli dal lavoratore per lo stesso periodo di tempo per il quale deve essere conservato il libro matricola, a decorrere dalla scadenza del mese cui si riferisce l'ultima erogazione del trattamento di famiglia corrisposto sulla base di tale documentazione.

Le dichiarazioni reddituali presentate dagli interessati per conseguire il trattamento di famiglia da parte dell'Istituto sono destinate esclusivamente a quest'ultimo. Sulla veridicità delle dichiarazioni l'Istituto opera verifiche, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, anche attraverso controlli incrociati con gli uffici delle imposte.

Sul modulo di denuncia contributiva mensile il datore di lavoro è tenuto ad indicare l'importo dei trattamenti di famiglia corrisposti e, con periodicità semestrale, tutti gli altri elementi divenuti necessari dal consiglio di amministrazione dell'INPS per la gestione dei dati informativi relativi a tali trattamenti.

Art. 4.
Trattamento di fine rapporto

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, è esonerato, a partire dalle denunce relative all'anno 1989, dall'obbligo di indicare nella denuncia nominativa dei lavoratori, redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto, il dato concernente la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto effettuato nell'anno precedente.

Visto, *il presidente*
MILITELLO

Visto, *il segretario*
RAFANIELLO

90A2360

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Estensione a progetti ammessi a finanziamento su precedenti esercizi di disposizioni di cui alla delibera CIPE 19 dicembre 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere adottate in data 12 novembre 1982, 22 dicembre 1983, 29 marzo 1984, 22 febbraio 1985, 6 febbraio 1986, 12 maggio 1988 e 19 dicembre 1989, riguardanti le ammissioni al finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili in esse indicati;

Visto, in particolare, il punto 14 della citata delibera del 19 dicembre 1989 con il quale si stabiliscono i limiti e le modalità di utilizzo delle economie eventualmente conseguite dalle amministrazioni beneficiarie nella realizzazione dei progetti;

Considerata l'esigenza di consentire il miglior utilizzo delle risorse indicate, derivanti da economie di spesa realizzate sugli investimenti finanziati con le deliberazioni di cui sopra:

Delibera:

Le norme di cui al punto 14 della propria delibera del 19 dicembre 1989 si applicano anche ai progetti di cui alle altre deliberazioni citate in premessa.

Di norma, le risorse provenienti dai ribassi d'asta sono immediatamente utilizzate per i fini e con le modalità di cui al precedente capoverso nel limite dell'80%, il resto concorrendo *pro-tempore* ad integrare gli accantonamenti per imprevisti.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2323

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Determinazioni interpretative riguardo la delibera CIPE 19 dicembre 1989, che approva alcuni progetti relativi alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, primo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, da finanziarsi mediante operazione di mutuo;

Visto il quinto comma del medesimo art. 20 che determina, per il triennio 1988-90, il limite massimo complessivo dei predetti mutui in 10.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321, che demanda al CIPE la ripartizione delle quote di mutuo da riservare alle regioni e province autonome;

Vista la propria delibera in data 13 ottobre 1989 con la quale è stata, in via indicativa, ripartita la somma di lire 7.481.300 milioni a valere sul predetto limite massimo di lire 10.000 miliardi;

Considerato che è in corso di elaborazione il programma nazionale degli interventi che il Ministro della sanità deve presentare per l'approvazione al CIPE ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il punto 20 della propria deliberazione in data 19 dicembre 1989 che, ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge n. 67 del 1988, approva alcuni progetti relativi alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico;

Ritenuto opportuno coordinare gli adempimenti di propria competenza per quanto concerne i progetti da finanziarsi ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Udite le relazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità;

Delibera:

L'operatività delle determinazioni di cui al punto 20 della delibera 19 dicembre 1989, richiamata in premessa, su richiesta di singole regioni interessate, è subordinata al perfezionamento delle procedure di approvazione del programma pluriennale di investimenti del patrimonio sanitario pubblico ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), quinto comma.

Il CIPE, in sede di approvazione del programma sanitario nazionale ex art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, provvederà alla ripartizione definitiva della somma di lire 7.481.300 milioni, di cui alla propria delibera in data 13 ottobre 1989, definendo la compatibilità finanziaria tra dette quote di riparto e le determinazioni di cui al punto 20 della propria delibera in data 19 dicembre 1989.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2324

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Rettifiche alla deliberazione 19 dicembre 1989 concernente l'ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera adottata il 19 dicembre 1989, concernente l'ammissione al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1990;

Rilevata, nel testo della suindicata delibera, la presenza di errori materiali incorsi in sede di stesura della medesima;

Considerata la necessità di provvedere alle rispettive rettifiche e di apportare le conseguenti precisazioni;

Delibera:

Al testo del dispositivo della propria deliberazione in premessa indicata, sono apportate le seguenti rettifiche:

1) al secondo comma del punto 1, la parola «ventunesimo» precedente l'elenco dei progetti devesi sostituire con il termine «trentunesimo»;

2) nell'elenco dei progetti riportati al punto 1, le voci e le cifre attinenti al progetto n. 10) devono essere interamente sostituite con le seguenti:

10) Residenze e collezioni sabaude:		
di cui attribuito a:		
a) Regione Piemonte:		
— completamento S. Giovanni	5.850	1.576
— completamento Castello di Rivoli	2.050	552
b) Ministero per i beni culturali:		
— completamento Villa della Regina	1.200	323
— completamento Racconigi	2.600	701
— completamento Archivio di Stato	4.100	1.105
— Venaria Reale	1.800	485

3) nell'elenco di cui allo stesso punto 1, le voci e le cifre attinenti al progetto numero 13) devono essere interamente sostituite con le seguenti:

13) Luni e Castelli della Lunigiana e di Massa	15.735	4.240

4) nell'elenco di cui al medesimo punto 1, nel titolo del progetto n. 101), invece di «Garlasco», leggasi «Calosso» e, nel titolo del progetto n. 105, invece di «Massana», leggasi «Massazza»;

5) nel punto 14, alla lettera *a*), dopo le parole «risorse, con l'osservanza», devesi intendere apposta l'espressione «delle modalità e dei limiti di cui alle» e la preposizione «delle» precedente la parola «disposizioni» devesi sopprimere; in conseguenza, alla successiva lettera *b*) dello stesso punto 14, le parole «il limite anzidetto» devono intendersi sostituite con i termini «i limiti anzidetti»;

6) nel punto 16, le parole «del bilancio di previsione per il 1989 della Presidenza del Consiglio dei Ministri» devesi sostituire con l'espressione «dello Stato di previsione della spesa, per il 1989, del Ministero del tesoro»;

7) nel punto 19, le parole «alla legge n. 189/83» devono sostituirsi con le parole «all'art. 2, secondo comma, della legge n. 910/1986».

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2336

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 aprile 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 214, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 215. — È istituita la scuola di specializzazione in tossicologia medica presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di conferire ai laureati in medicina e chirurgia la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi tossicologici di interesse medico (tossicità ambientale, tossicità acuta e cronica dei medicamenti), e per la diagnosi e la terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.

Art. 216. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 217. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 218. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) istituzioni in tossicologia;
b) patologia tossicologica;
c) clinica tossicologica;
d) tossicodipendenze.

Art. 219. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Istituzioni di tossicologia:
tossicologia generale;
tossicologia sperimentale con esercizi;
chimica tossicologica con esercizi.

b) Patologia tossicologica:
tossicologia sistematica;
cancerogenesi da agenti chimici;
teratogenesi da agenti chimici;
ecotossicologia.

c) Clinica tossicologica:
diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
legislazione in campo tossicologico;
tecniche di rianimazione in tossicologia;
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici.

d) Tossicodipendenze:
tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

Art. 220. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno (Istituzioni di tossicologia):

tossicologia generale	ore	100
tossicologia sperimentale con esercizi	»	200
chimica tossicologica con esercizi	»	100
Monte ore elettivo	»	400
Totale ore . . .		800

2° Anno (Patologia tossicologica):

tossicologia sistematica	ore	100
cancerogenesi da agenti chimici	»	100
teratogenesi da agenti chimici	»	100
ecotossicologia	»	100
Monte ore elettivo	»	400
Totale ore . . .		800

3° Anno (Clinica tossicologica):

diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici	ore	100
legislazione in campo tossicologico	»	100
tecniche di rianimazione in tossicologia	»	100
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici	»	100
Monte ore elettivo	»	400
Totale ore . . .		800

4° Anno (Tossicodipendenze):

tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze	ore	200
tossicologia clinica delle tossicodipendenze	»	200
Monte ore elettivo	»	400
Totale ore . . .		800

Art. 221. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di farmacologia;

istituto di medicina del lavoro;

istituto di anestesiologia e rianimazione;

ambulatorio di tossicologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 ottobre 1989

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A2337

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 22 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 271;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 41, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che sono aggiunte le scuole di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, in urologia e in anestesia e rianimazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 196, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, in urologia e in anestesia e rianimazione.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 197. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università di Brescia.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

La scuola prevede l'unico indirizzo fondamentale in medicina legale e delle assicurazioni.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale e delle assicurazioni nell'unico fondamentale indirizzo.

Art. 198. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 199. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di economia e commercio, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 200. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 201. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) medicina legale;

b) diagnostica medico-legale;

c) patologia medico-legale;

d) medicina assicurativa e pensionistica;

e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;

f) criminologia e psicopatologia forense;

g) tossicologia forense.

Art. 202. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:

medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:

tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:

patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:

medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:

medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:

psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:

tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 203. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei fattori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica	ore	75
elementi di diritto pubblico	»	25
elementi di diritto privato	»	25

Diagnostica medico-legale (ore 175):

semeiotica e diagnostica medico-legale	»	50
tanatologia medico-legale	»	100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica	»	25

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale I	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale (ore 50):

medicina legale penalistica I	ore	50

Diagnostica medico-legale (ore 150):

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali	»	100
tecniche di laboratorio	»	50

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale II	ore	100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni I	»	50

Tossicologia forense (ore 50):

tossicologia forense I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica	ore	100
medicina legale militare	»	20

Diagnostica medico-legale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo	»	100
emogenetica forense	»	80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni II	»	50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	100

Medicina legale e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata	»	50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):

medicina legale Servizio sanitario nazionale	»	80
medicina sociale	»	50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria	»	20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense	»	50
criminologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 204. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori di tossicologia, di ematologia, di istopatologia, dell'ambulatorio del servizio di medicina legale degli spedali civili di Brescia, ente convenzionato con l'Università.

La frequenza delle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 205. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 206. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 207. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 208. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 209. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 210. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

farmacoterapia delle affezioni urogenitali;

anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;

microbiologia e microbiologia clinica;

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;

andrologia;

oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);

nefrologia chirurgica;

patologia e clinica urologica infantile;

urologia ginecologica;

neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venerologia;

chirurgia dell'intestino;

chirurgia vascolare;

nefropatie mediche.

Art. 211. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile . ore 25

istologia ed embriologià dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiopatologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 300

microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 100

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250

farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25

anestesia e trattamento pre e postoperatorio del malato urologico. . . . . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Clinica (ore 25):

andrologia . . . . » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venerologia. . . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica ore 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica. . . . . » 125

nefrologia chirurgica . . . . » 25

urologia ginecologica . . . . » 25

neuro-urologia e urodinamica . . . . » 25

oncologia clinica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica . . . . ore 200

patologia e clinica urologica infantile » 50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . » 25

chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 212. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di urologia - spedali civili di Brescia;
ambulatorio di urologia - spedali civili di Brescia;
centro operatorio di urologia - spedali civili di Brescia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 213. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi-nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva.

Art. 214. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 215. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 216. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 217. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;

b) discipline farmaco-tossicologiche;

c) discipline fisico-matematiche;

d) elementi di chirurgia;

e) medicina legale;

f) fisiopatologia;

g) anestesia;

h) rianimazione;

i) terapia antalgica;

l) terapia intensiva.

Art. 218. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;

fisiologia;

biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;

tossicologia clinica;

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;

biofisica;

informatica;

tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:

medicina legale;

etica e deontologia in anestesia e rianimazione;

elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:

fisiopatologia pre e post-operatoria;

fisiopatologia della narcosi;

fisiopatologia respiratoria;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia metabolica;

fisiopatologia neurologica;

fisiopatologia del dolore;

fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:

semeiologia di interesse anestesiologico;

anestesia generale;

anestesia loco-regionale;

anestesia nelle specialità;

tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:

semeiologia di interesse rianimatorio;

rianimazione respiratoria;

rianimazione cardio-circolatoria;

rianimazione neurologica;

rianimazione materno-fetale;

rianimazione metabolica;

medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:

semeiologia del dolore;

terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:

tecniche speciali di rianimazione;

tecniche protesiche extracorporee;

trapianti d'organo;

terapia intensiva nelle specialità;

nutrizione enterale e parenterale;

medicina delle catastrofi;

organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

Art. 219. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta

all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):		
anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10
Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):		
farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
fisica	»	10
biofisica	»	10
Elementi di chirurgia (ore 15):		
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15
Medicina legale (ore 20):		
medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10
Fisiopatologia (ore 60):		
fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20
Anestesia (ore 240):		
semeiologia di interesse anestesiologico	»	20
anestesia generale	»	140
anestesia loco-regionale	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
tossicologia clinica	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 10):		
tecnologie biomediche	»	10
Elementi di chirurgia (ore 20):		
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica	»	20
Fisiopatologia (ore 100):		
fisiopatologia respiratoria	»	20
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	20
fisiopatologia metabolica	»	20
fisiopatologia del dolore	»	20
fisiopatologia dell'iperbarismo	»	20
Anestesia (ore 100):		
anestesia generale	ore	20
anestesia loco-regionale	»	20
anestesia nelle specialità	»	60
Rianimazione (ore 100):		
semeiologia di interesse rianimatorio	»	20
rianimazione respiratoria	»	40
rianimazione cardio-circolatoria	»	40
Terapia antalgica (ore 50):		
semeiologia del dolore	»	10
terapia antalgica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore)	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
informatica	»	20
Medicina legale (ore 10):		
elementi di medicina preventiva professionale	»	10
Anestesia (ore 50):		
anestesia nelle specialità	»	20
tecniche speciali di anestesia	»	30
Rianimazione (ore 200):		
rianimazione neurologica	»	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60
Terapia antalgica (ore 100):		
semeiologia del dolore	»	20
terapia antalgica	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia intensiva (ore 400):		
tecniche speciali di rianimazione	ore	75
tecniche protesiche extracorporee	»	75
trapianti d'organo	»	50
terapia intensiva nelle specialità	»	100
nutrizione enterale e parenterale	»	50
medicina delle catastrofi	»	25
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 220. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree predisponendo moduli progressivi di professionalizzazione, acquisito il parere dello studente.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;

sale di risveglio post-operatorie;

unità di rianimazione;

ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;

laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;

ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nei vari settori avverrà secondo modalità deliberate dal consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione specifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 22 febbraio 1990

Il rettore: PRETI

90A2326

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 28 settembre 1989, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 19 dicembre 1989, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, a seguito della richiesta del Consiglio universitario nazionale (comunicata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II, con nota n. 1219 del 20 luglio 1989) ha riproposto una nuova modifica dello statuto intesa ad ottenere l'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale formulato nella riunione del 18 marzo 1989;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto della scuola di specializzazione in archeologia siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato con l'inserimento, al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia», all'art. 42, della scuola di specializzazione in archeologia nel modo che segue:

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 42. — È istituita presso l'Università degli studi di Urbino la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 43. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medievale.

archeologia orientale.

L'indirizzo orientale si articola su cinque *curricula* caratterizzati da gruppi di insegnamenti o moduli specifici nei seguenti ambiti:

a) Egitto;

b) Vicino Oriente antico;

c) Estremo Oriente;

d) Islam;

e) India, Iran e Asia centrale.

Art. 44. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 45. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di lettere e filosofia e l'istituto di archeologia e storia dell'arte antica dell'Università degli studi di Urbino.

Art. 46. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste: *a)* in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore; *b)* in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali; *c)* in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore. Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza ed almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 47. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con l'indirizzo archeologico) nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 48. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) *Area delle metodologie e delle tecniche:*

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica dello scavo;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

10) teorie e tecniche del restauro;

11) topografia antica;

12) disegno e rilievo;

13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) *Area dell'archeologia preistorica e protostorica:*

1) archeologia e antichità celtiche;
2) archeologia e antichità egee;
3) archeologia e antichità sarde;
4) ecologia preistorica;
5) paleontologia del quaternario;
6) paleontologia umana;
7) paletnologia;
8) preistoria e protostoria dell'Africa;
9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria e protostoria europea;
11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente.

C) *Area dell'archeologia classica:*

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
4) archeologia fenicia e punica;
5) archeologia dell'Italia preromana;
6) archeologia delle province romane;
7) archeologia e antichità teatrali;
8) epigrafia e antichità greche e romane;
9) etruscologia;
10) numismatica greca e romana;
11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.

D) *Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:*

1) archeologia tardo-antica e alto medievale;
2) archeologia e storia dell'arte medievale;
3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;
5) archeologia e storia dell'arte islamica;
6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;
7) numismatica e sfragistica medievali;
8) paleografia e diplomatica;
9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;
10) storia della città e del territorio.

E) *Area dell'archeologia orientale:*

A) Curriculum egittologico-africanistico:

1) antichità copte;
2) antichità sudanesi ovv. antichità nubiane;
3) archeologia ed antichità etiopiche;
4) archeologia egiziana;
5) archeologia e storia dell'arte greca e romana (**);
6) egittologia;
7) papirologia;
8) preistoria e protostoria dell'Africa.

B) Curriculum vicino-orientale:

1) archeologia del Vicino Oriente ovv. archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;
2) archeologia fenicio-punica;
3) archeologia partico-sasanide (*);
4) archeologia e storia dell'arte iranica (*);
5) assiriologia;
6) ittitologia;
7) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica (*).

C) Curriculum indo-iranico:

1) archeologia partico-sasanide (*);

2) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (*);

3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale (*);

4) archeologia e storia dell'arte dell'India;

5) archeologia e storia dell'arte greca e romana (**);

6) archeologia e storia dell'arte iranica (*);

7) epigrafia indiana;

8) epigrafia iranica;

9) numismatica indo-iranica;

10) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica (*).

D) Curriculum estremo-orientale:

1) archeologia e storia dell'arte cinese;

2) archeologia e storia dell'arte coreana;

3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

4) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale (*);

5) archeologia e storia dell'arte giapponese;

6) numismatica estremo-orientale;

7) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica (*).

E) Curriculum islamico:

1) archeologia medievale (**);

2) archeologia partico-sasanide (*);

3) archeologia e storia dell'arte musulmana (*);

4) epigrafia islamica;

5) numismatica islamica;

6) storia dell'arte bizantina;

7) storia dell'arte copta.

F) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Art. 49. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicative, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

una (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

(*) Comune ad altro/i curriculum/a.
(**) Comune ad altro indirizzo.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline nell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente, che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 50. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del Consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 51. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 52. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 53. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 27 marzo 1990

Il rettore: Bo

90A2338

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 gennaio 1990, n. 4.

Codice fiscale - Art. 1, commi 11 e 12, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, riguardante contenimento della spesa sanitaria. Regolamento concernente termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne l'attribuzione.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio

e, per conoscenza:

Alla direzione generale degli Affari generali e del personale

Alla Direzione generale per la organizzazione dei servizi tributari

Con decreto interministeriale 7 novembre 1989, n. 404 (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989) è stato emanato il regolamento concernente i termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale come codice distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni atte ad agevolarne l'attribuzione.

L'art. 1 del citato decreto n. 404 prevede che in sede di prima attuazione dell'art. 1, comma 11, della legge in oggetto, il Ministero delle finanze procede d'ufficio all'attribuzione del codice fiscale nei riguardi dei cittadini che ne sono sprovvisti, nati dal 1° gennaio 1971 e residenti in comuni che si avvalgono di sistemi elettronici di elaborazione dati per la gestione dei servizi anagrafici (archivio anagrafico).

A tal fine, i comuni che si trovano nelle predette situazioni devono fornire su supporto magnetico, i dati identificativi dei cittadini nati dal 1° gennaio 1971 al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari (Centro informativo O.S.T.) il quale deve, successivamente, procedere all'invio del tesserino plastificato di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 539 del 28 dicembre 1987.

Per quanto riguarda l'elenco dei comuni interessati il Ministero dell'interno ha in corso di predisposizione una apposita circolare così come previsto al comma 3 del decreto interministeriale n. 404.

È di tutta evidenza quindi che per i soggetti nati dal 1° gennaio 1971 e residenti nei comuni predetti nella fase di prima attuazione dell'art. 1, comma 11, della legge n. 37/1979 non è più necessario effettuare la richiesta del codice fiscale presso gli sportelli degli uffici delle imposte dirette.

Soprattutto per i grandi uffici è opportuno che vengano predisposti a cura degli uffici stessi, manifesti o cartelli da esporre al pubblico contenenti l'indicazione dei comuni automatizzati per i quali non è necessario chiedere il codice fiscale per i nati dal 1° gennaio 1971.

I cittadini nati prima del 1° gennaio 1971 residenti nei comuni che dispongono di anagrafi informatizzate e sprovvisti di codice fiscale, devono farne richiesta presso gli uffici delle imposte dirette secondo le normali modalità.

L'art. 2 del decreto interministeriale n. 404 stabilisce che i cittadini residenti in comuni non aventi a disposizione anagrafi informatizzate, non ancora in possesso del codice fiscale, sono tenuti a farne richiesta e possono avvalersi delle modalità di seguito descritte.

Detti cittadini possono presentare le domande di attribuzione del codice fiscale a decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 1990, presso gli uffici del comune di residenza, utilizzando, secondo le prescrizioni contenute nel comma 2 del suddetto art. 2, gli appositi modelli AA4/7 forniti da questo Ministero ai comuni stessi.

Il citato art. 2 stabilisce, inoltre, che gli uffici comunali devono provvedere entro la prima decade del mese successivo a quello della presentazione, alla consegna delle domande ricevute agli uffici delle imposte dirette competenti per territorio.

In relazione a quanto sopra, si pregano gli uffici delle imposte dirette di curare la trasmissione di tali domande al Centro informativo O.S.T. - Via Mario Carucci n. 99 - 00143 - Roma, in occasione dei passaggi periodici della ditta Borghi, incaricata del trasporto degli atti dagli uffici finanziari all'Anagrafe tributaria, con una bolla di accompagnamento predisposta dall'ufficio stesso.

È da tenere presente che come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 404, per i soggetti nati successivamente al 22 dicembre 1989 — data dell'entrata in vigore del decreto stesso — il codice fiscale deve essere richiesto all'ufficio delle imposte dirette a cura delle persone titolari della rappresentanza dei soggetti medesimi, secondo le modalità contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539. Il codice fiscale deve, quindi, essere comunicato dall'interessato alla unità sanitaria locale all'atto della iscrizione del nuovo soggetto.

Al fine di evitare che, l'adozione del codice fiscale come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale determini un ingiustificato aumento dell'afflusso dei cittadini agli sportelli degli uffici delle imposte

dirette, con ulteriori aggravi per il soddisfacimento delle altre esigenze dei contribuenti, è indispensabile che le intendenze di finanza diano la maggiore diffusione possibile, tramite soprattutto la stampa e i mezzi audio visivi locali, alle nuove disposizioni, con particolare riferimento alle semplificazioni procedurali illustrate nella presente circolare.

Il direttore generale: ROXAS

90A2342

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 25 maggio 1990, n. 14.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Si comunica che con regolamenti della commissione delle Comunità europee in corso di pubblicazione — ai quali si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — sono stati fissati i quantitativi — riferiti al primo e secondo trimestre del corrente anno —, entro cui è possibile l'importazione, a prelievo agevolato, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento CEE n. 805/68 e ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento CEE n. 2377 del 4 settembre 1980.

Carni bovine congelate.

Per quanto riguarda le carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera *a)* del succitato regolamento CEE n. 805/68), il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi in esenzione da prelievo è fissato in tonnellate 12.500 espresse in carni con osso.

Per quanto attiene alle carni destinate all'industria di trasformazione previste dall'art. 14, paragrafo 1, lettera *b)*, del ripetuto regolamento CEE n. 805/68, il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi con la riduzione del 55% del prelievo è fissato in tonnellate 12.500 espresse in carni con osso.

La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati è pari a 2 ECU (Lit. 3.503,34) per quintale.

La domanda di certificato deve riguardare una quantità minima di tonnellate 5 di carne con osso ed una quantità massima di tonnellate 1.250 per il regime di cui alla lettera *a)* e 1.250 per il regime di cui alla lettera *b)* surrichiamate.

Modalità per la presentazione delle domande.

Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi nel primo e secondo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, dal 1° all'8 giugno p.v.

Per i successivi trimestri il periodo di presentazione sarà indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute, salvo quanto più avanti previsto per il primo e secondo trimestre. Le domande devono essere redatte su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa può assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alle domande devono essere allegati un certificato dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ed un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ambedue di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda. Da detta certificazione deve risultare che il richiedente svolge da almeno dodici mesi anteriori alla data del certificato l'attività relativa alla trasformazione della carne prevista dal summenzionato art. 14 del regolamento CEE n. 805/68.

Limitatamente alle domande di presentazione entro il suindicato periodo 1-8 giugno p.v., considerata la ristrettezza dei tempi disponibili, si consente che, nel caso in cui non sia possibile presentare la suesposta documentazione, le domande siano corredate soltanto dalla copia del certificato ottenuto nel quarto trimestre dello scorso anno e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 15, dalla quale risulti che non sono intervenute variazioni nei confronti dell'attività svolta nell'anno 1989 e che tuttora l'attività stessa viene espletata.

Tuttavia, la suesposta documentazione deve essere completamente trasmessa dai richiedenti entro giugno p.v.

Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

Per i trimestri successivi al primo ed al secondo, coloro che abbiano presentato la documentazione nel trimestre precedente potranno non ripresentare la documentazione stessa alla condizione di formulare esplicito rinvio nella domanda al trimestre stesso e di allegare copia del certificato ottenuto nel trimestre precedente.

La mancanza o la non conformità di uno o più dei requisiti sopra prescritti, la non idoneità o la non autenticazione della documentazione o della firma, così come la non conformità alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15 comporteranno la irricevibilità della domanda.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

90A2368

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

564° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1990 la concessione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C «Croce di Popi» nei comuni di Valdagno e Altissimo, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata alla S.r.l. La Mineraria, con sede in Costabissara (Vicenza), località Motta - s.s. Pasubio n. 62.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1990 la concessione di terre da sbianca e bentonite «Fontanone» nei comuni di S. Vito Leguzzano e Schio, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata alla S.r.l. Demoter, con sede in Dueville, provincia di Vicenza.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1990 è accettata la rinuncia della S.p.a. AGIP, con sede in Milano, corso Venezia n. 16, alla concessione mineraria di minerali mercuriferi «Selvena» nei comuni di Santa Flora, Roccalbegna, Castell'Azzara, Semproniano e Sorano, provincia di Grosseto.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1990 è accettata la rinuncia della S.p.a. Cementrapido con sede in S. Giovanni di Bellagio (Como) alla concessione mineraria di marna da cemento «Vergonese» in comune di Bellagio, provincia di Como.

90A2350

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Sisera Gianfranco, con sede in Bologna, via Centotrecento n. 31, assegnataria del marchio «264 BO», ha presentato copia della denuncia sporta alla questura di Bologna, in cui si dichiara di aver subito un furto nel corso del quale è stato sottratto, tra l'altro, un punzone recante il marchio suddetto.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

90A2374

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «C.As.Mec. - Consorzio di assistenza tecnica e di meccanizzazione cooperative agricole a r.l.», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1990 la società cooperativa «C.As. Mec. - Consorzio di assistenza tecnica e di meccanizzazione cooperative agricole a r.l.», con sede in Potenza, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Telesca Angelo.

90A2352

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Aragosta» a r.l., in Cabras

Con decreto ministeriale 4 maggio 1990 il dott. Murgia Riccardo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Aragosta» a r.l., con sede in Cabras (Oristano), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto dell'8 aprile 1988 in sostituzione del rag. Carrus Maria Teresa.

90A2353

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

scienza della politica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

citologia e istologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2351

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito per operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 16 maggio 1990, la Banca popolare del Cassinate, Soc. coop. a r.l., con sede in Cassino, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

90A2347

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto 30 aprile 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze sono state approvate le modifiche degli articoli 3, 4, 11 e 14 dello statuto dell'Istituto di credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

90A2348

Approvazione del nuovo statuto della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno

Con decreto ministeriale 4 maggio 1990 è stato approvato il nuovo statuto della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno, di prima categoria, con sede in Lugo (Ravenna).

90A2349

N. 100

Corso dei cambi del 24 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genová	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,300	1228,300	1228,70	1228,300	1228,300	1228,300	1228,550	1228,300	1228,300	—
E.C.U.	1508,700	1508,700	1510 —	1508,700	1508,700	1508,700	1509 —	1508,700	1508,700	—
Marco tedesco	733,820	733,820	734 —	733,820	733,820	733,820	733,800	733,820	733,820	—
Franco francese	218,130	218,130	218,75	218,130	218,130	218,130	218,140	218,130	218,130	—
Lira sterlina	2077,250	2077,250	2082 —	2077,250	2077,250	2077,250	2078,010	2077,250	2077,250	—
Fiorino olandese	652,810	652,810	653 —	652,810	652,810	652,810	652,820	652,810	652,810	—
Franco belga	35,629	35,629	35,63	35,629	35,629	35,629	35,630	35,629	35,629	—
Peseta spagnola	11,784	11,784	11,84	11,784	11,784	11,784	11,786	11,784	11,784	—
Corona danese	192,780	192,780	193 —	192,780	192,780	192,780	192,760	192,780	192,780	—
Lira irlandese	1967,200	1967,200	1969 —	1967,200	1967,200	1967,200	1966,500	1967,200	1967,200	—
Dracma greca	7,464	7,464	7,46	7,464	7,464	7,464	7,461	7,464	7,464	—
Escudo portoghese	8,331	8,331	8,30	8,331	8,331	8,331	8,330	8,331	8,331	—
Dollaro canadese	1036,800	1036,800	1038 —	1036,800	1036,800	1036,800	1036,100	1036,800	1036,800	—
Yen giapponese	8,108	8,108	8,10	8,108	8,108	8,108	8,107	8,108	8,108	—
Franco svizzero	865,800	865,800	866 —	865,800	865,800	865,800	866,300	865,800	865,800	—
Scellino austriaco	104,319	104,319	103,90	104,319	104,319	104,319	104,320	104,319	104,319	—
Corona norvegese	190,310	190,310	190,50	190,310	190,310	190,310	190,460	190,310	190,310	—
Corona svedese	202,810	202,810	201,75	202,810	202,810	202,810	202,250	202,810	202,810	—
Marco finlandese	312,050	312,050	312 —	312,050	312,050	312,050	312,650	312,050	312,050	—
Dollaro australiano	939,500	939,500	940 —	939,500	939,500	939,500	941,250	939,500	939,500	—

Media dei titoli del 24 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,025
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	101,225
» 10% » » 1977-92	100,525
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,225
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,825
» » » 22- 6-1987/91	93,575
» » » 18- 3-1987/94	78,950
» » » 21- 4-1987/94	78,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,325
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,675
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,775
» » » » 18-11-1985/90	100,275
» » » » 1-12-1983/90	101,025
» » » » 18-12-1985/90	100,275
» » » » 1- 1-1984/91	100,725
» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » » 1- 2-1984/91	100,675
» » » » 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	100,575
» » » » 18- 3-1986/91	100,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 4-1984/91	100.525
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100.700
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100.850
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100.425
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100.225
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100.175
»	»	»	»	1-10-1984/91	100.350
»	»	»	»	1-11-1984/91	100.525
»	»	»	»	1-12-1984/91	100.475
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100.350
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100.050
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100.100
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99.825
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99.350
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99.975
»	»	»	»	1-11-1987/92	99.300
»	»	»	»	1-12-1987/92	99.325
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98.650
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98.475
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98.475
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98.850
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99.450
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98.825
»	»	»	»	18- 6-1986/93	98.475
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99.525
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98.225
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99.175
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97.350
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99.125
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97.275
»	»	»	»	1-10-1988/93	98.950
»	»	»	»	20-10-1986/93	97.525
»	»	»	»	1-11-1988/93	99.075
»	»	»	»	18-11-1986/93	97.525
»	»	»	»	19-12-1986/93	98.475
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98.725
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98.525
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98.675
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98.325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98.625
»	»	»	»	1- 9-1988/94	97.425
»	»	»	»	1-10-1987/94	98.100
»	»	»	»	1-11-1988/94	97.750
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98.675
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95.900
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95.625
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96.025
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96.075
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96.700
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95.250
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95.450
»	»	»	»	1-10-1985/95	96 —
»	»	»	»	1-11-1985/95	96.050
»	»	»	»	1-12-1985/95	96.950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96.950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100.125
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96.800
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96.300
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96.900
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96.625
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96.925
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96.900
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95.200
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95.300
»	»	»	»	1-10-1986/96	94.075
»	»	»	»	1-11-1986/96	94.200
»	»	»	»	1-12-1986/96	94.750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94.625
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94.650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94.675
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94.625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94.550
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94.775
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95.500
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94.525
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 8-1987/97	94.150
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96.475

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 6-1990	99.775
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99.750
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99.675
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99.675
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99.725
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99.675
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99.800
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99.600
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99.600
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99.350
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99.650
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99.600
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99.050
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99.625
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99.550
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99 —
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101.175
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98.375
»	»	»	11,50%	1-12-1991	98.375
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	96 —
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	95.725
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97.025
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	95.350
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99.075
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	95.400
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	96.675
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99.350
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99 —
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	95.200
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	96.675
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99.175
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99.250
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95.175
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97.600
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	97.150
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96.900
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98.850
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98.750
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98.225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97.600
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97.550
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97.625
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97.375
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97.525
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97.400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97.225
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97.425

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				20-10-1983/90	11,50%	99.775
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100.100
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96.050
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94.625
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94.200
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94.050
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100.100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97.975
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97.900
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95.100
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	91.875
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	90.975
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	91.575
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94.025
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	90.875
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	90.775
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94.475
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90.200
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	94.400
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	87.725
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95.175
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95.850
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	94.050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M24050

N. 101

Corso dei cambi del 25 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234 —	1234 —	—	1234 —	1234 —	1234 —	1233,600	1234 —	1234 —	—
E.C.U.	1510,100	1510,100	—	1510,100	1510,100	1510,100	1510 —	1510,100	1510,100	—
Marco tedesco	734 —	734 —	—	734 —	734 —	734 —	734 —	734 -	734 -	—
Franco francese	218,130	218,130	—	218,130	218,130	218,130	218,130	218,130	218,130	—
Lira sterlina	2088,100	2088,100	—	2088,100	2088,100	2088,100	2088 —	2088,100	2088,100	—
Fiorino olandese	652,480	652,480	—	652,480	652,480	652,480	652,470	652,480	652,480	—
Franco belga	35,669	35,669	—	35,669	35,669	35,669	35,668	35,669	35,669	—
Peseta spagnola	11,785	11,785	—	11,785	11,785	11,785	11,780	11,785	11,785	—
Corona danese	192,900	192,900	—	192,900	192,900	192,900	192,900	192,900	192,900	—
Lira irlandese	1968,500	1968,500	—	1968,500	1968,500	1968,500	1968,500	1968,500	1968,500	—
Dracma greca	7,487	7,487	—	7,487	7,487	7,487	7,478	7,487	7,487	—
Escudo portoghese	8,346	8,346	—	8,346	8,346	8,346	8,345	8,346	8,346	—
Dollaro canadese	1043,800	1043,800	—	1043,800	1043,800	1043,800	1042,900	1043,800	1043,800	—
Yen giapponese	8,264	8,264	—	8,264	8,264	8,264	8,262	8,264	8,264	—
Franco svizzero	866,800	866,800	—	866,800	866,800	866,800	867,200	866,800	866,800	—
Scellino austriaco	104,307	104,307	—	104,307	104,307	104,307	104,331	104,307	104,307	—
Corona norvegese	190,700	190,700	—	190,700	190,700	190,700	190,910	190,700	190,700	—
Corona svedese	202,690	202,690	—	202,690	202,690	202,690	202,660	202,690	202,690	—
Marco finlandese	313,200	313,200	—	313,200	313,200	313,200	313,150	313,200	313,200	—
Dollaro australiano	947,500	947,500	—	947,500	947,500	947,500	948 —	947,500	947,500	—

Media dei titoli del 25 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,025
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	101,225
» 10% » » 1977-92	100,525
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,225
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,825
» » » 22- 6-1987/91	93,575
» » » 18- 3-1987/94	78,950
» » » 21- 4-1987/94	78,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,325
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	98,925
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	100,275
» » » » 1- 1-1984/91	100,775
» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,525
» » » »	1- 5-1984/91	100,675
» » » »	1- 6-1984/91	100,875
» » » »	1- 7-1984/91	100,450
» » » »	1- 8-1984/91	100,200
» » » »	1- 9-1984/91	100,225
» » » »	1-10-1984/91	100,350
» » » »	1-11-1984/91	100,475
» » » »	1-12-1984/91	100,450
» » » »	1- 1-1985/92	100,400
» » » »	1- 2-1985/92	100,050
» » » »	18- 4-1986/92	100,100
» » » »	19- 5-1986/92	99,825
» » » »	20- 7-1987/92	99,350
» » » »	19- 8-1987/92	99,925
» » » »	1-11-1987/92	99,400
» » » »	1-12-1987/92	99,350
» » » »	1- 1-1988/93	99,425
» » » »	1- 2-1988/93	99,450
» » » »	1- 3-1988/93	98,450
» » » »	1- 4-1988/93	98,850
» » » »	1- 5-1988/93	99,525
» » » »	1- 6-1988/93	99,825
» » » »	18- 6-1986/93	98,475
» » » »	1- 7-1988/93	99,575
» » » »	17- 7-1986/93	98,275
» » » »	1- 8-1988/93	99,125
» » » »	19- 8-1986/93	97,325
» » » »	1- 9-1988/93	99,050
» » » »	18- 9-1986/93	97,125
» » » »	1-10-1988/93	98,825
» » » »	20-10-1986/93	97,525
» » » »	1-11-1988/93	99,075
» » » »	18-11-1986/93	97,525
» » » »	19-12-1986/93	98,425
» » » »	1- 1-1989/94	98,625
» » » »	1- 2-1989/94	98,475
» » » »	1- 3-1989/94	98,425
» » » »	15- 3-1989/94	98,300
» » » »	1- 4-1989/94	98,500
» » » »	1- 9-1988/94	97,275
» » » »	1-10-1987/94	98,050
» » » »	1-11-1988/94	97,750
» » » »	1- 2-1985/95	98,675
» » » »	1- 3-1985/95	95,925
» » » »	1- 4-1985/95	95,800
» » » »	1- 5-1985/95	96 —
» » » »	1- 6-1985/95	96,150
» » » »	1- 7-1985/95	96,850
» » » »	1- 8-1985/95	95,250
» » » »	1- 9-1985/95	95,450
» » » »	1-10-1985/95	96 —
» » » »	1-11-1985/95	96,050
» » » »	1-12-1985/95	96,950
» » » »	1- 1-1986/96	96,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,125
» » » »	1- 2-1986/96	96,800
» » » »	1- 3-1986/96	96,300
» » » »	1- 4-1986/96	96,900
» » » »	1- 5-1986/96	96,625
» » » »	1- 6-1986/96	96,925
» » » »	1- 7-1986/96	96,900
» » » »	1- 8-1986/96	95,200
» » » »	1- 9-1986/96	95,300
» » » »	1-10-1986/96	94,075
» » » »	1-11-1986/96	94,200
» » » »	1-12-1986/96	94,750
» » » »	1- 1-1987/97	94,625
» » » »	1- 2-1987/97	94,650
» » » »	18- 2-1987/97	94,675
» » » »	1- 3-1987/97	94,625
» » » »	1- 4-1987/97	94,550
» » » »	1- 5-1987/97	94,775
» » » »	1- 6-1987/97	95,500
» » » »	1- 7-1987/97	94,525
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,150
» » » »	1- 9-1987/97	96,475

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1990	99,775
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,850
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,675
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,650
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,750
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,700
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,900
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,550
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,600
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,375
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,725
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,575
» » »	9,25%	1-10-1990	99,100
» » »	11,50%	1-10-1990	99,650
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,625
» » »	9,25%	1-11-1990	99,175
» » »	9,25%	1-12-1990	99,025
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,225
» » »	11,50%	1-11-1991	98,675
» » »	11,50%	1-12-1991	98,500
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,050
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,750
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,100
» » »	9,15%	1- 3-1992	95,400
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 4-1992	95,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,825
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	95,475
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,775
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,275
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,325
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,225
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,950
» » »	12,50%	1- 9-1992	99 —
» » »	12,50%	1-10-1992	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,775
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,625
» » »	12,50%	1- 9-1993	98 —
» » »	12,50%	1-10-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993	97,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,625
» » »	12,50%	17-11-1993	97,725
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,825

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,750
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,925
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,075
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,575
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,200
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94 —
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,975
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,075
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	90,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	91,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,025
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,875
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	90,775
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	94,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,700
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,475
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	94,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	94 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M25050

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989		168.776.307.869		
Gestione di bilancio	Entrate finali	95.745.709.219.120		— 40.449.055.578.190
	Spese finali		136.194.764.797.310	
	Rimborso di prestiti		36.751.096.955.940	
	Accensione di prestiti	54.942.233.088.260		
	TOTALE	150.687.942.307.380	172.945.861.753.250	— 22.257.919.445.870
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	859.064.333.470.121	834.307.741.549.545	+ 24.756.591.920.576
	Crediti di tesoreria	265.378.913.603.472	267.896.799.457.765	— 2.517.885.854.293
	TOTALE	1.124.443.247.073.593	1.102.204.541.007.310	+ 22.238.706.066.283
	TOTALE COMPLESSIVO	1.275.299.965.688.842	1.275.150.402.760.560	
Fondo di cassa al 30 aprile 1990			149.562.928.282	
	TOTALE A PAREGGIO	1.275.299.965.688.842	1.275.299.965.688.842	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 30 aprile 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	168.776.307.869	149.562.928.282	— 19.213.379.587
Crediti di tesoreria	211.947.863.509.373	214.465.749.363.666	+ 2.517.885.854.293
TOTALE	212.116.639.817.242	214.615.312.291.948	+ 2.498.672.474.706
Debiti di tesoreria	702.285.064.966.854	727.041.656.887.430	— 24.756.591.920.576
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 490.168.425.149.612	— 512.426.344.595.482	— 22.257.919.445.870

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 30 aprile 1990: 1.374.731.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	79.958.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie..............	15.287.709.219.120 *				
ENTRATE CORRENTI...	95.245.709.219.120 *	TITOLO I — Spese correnti	121.107.198.788.482	Risparmio pubblico....	25.861.489.569.362 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	500.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale................	15.087.566.008.828		
ENTRATE FINALI...	95.745.709.219.120	SPESE FINALI ...	136.194.764.797.310	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	40.449.055.578.190
		TITOLO III — Rimborso di prestiti.................	36.751.096.955.940		
ENTRATE FINALI...	95.745.709.219.120	SPESE COMPLESSIVE...	172.945.861.753.250	Ricorso al mercato.....	- 77.200.152.534.130
TITOLO IV — Accensione di prestiti................	54.942.233.088.260				
ENTRATE COMPLESSIVE	150.687.942.307.380	SPESE COMPLESSIVE...	172.945.861.753.250	Saldo di esecuzione del bilancio	— 22.257.919.445.870

* Dati provvisori

90A2345

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . L.			2.238.734.594.261			
II In deposito all'estero . . . »			22.137.219.902.944	24.375.954.497.205		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				7.755.333.959.086		
CASSA . . . »				9.101.830.538		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . L.		305.579.951.232				
ammassi . . . »		2.408.285.459.383	2.713.865.410.615			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		1.195.052.061.492				
a scadenza fissa . . . »		-				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		1.454.998.975.000	2.650.051.036.492			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				5.363.916.447.107		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . L.			10.419.692.595.737			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . L.		4.654.321.581				
corrispondenti in conto corrente . . . »		1.036.343.674.180				
depositi vincolati . . . »		1.478.767.550.000				
diverse . . . »		1.205.861.199.131	3.725.626.744.892	14.145.319.340.629		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.664.358.870.134		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			49.363.781.960.885			
II Conti speciali . . . »			2.933.418.612.614	52.297.200.573.499		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				73.063.997.860.210		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				695.402.716.934		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità . . . L.		60.090.725.418.855				
per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.781.010.096.780				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.662.962.177.510	63.534.697.693.145			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie . . . L.		174.261.019.819				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		796.250.115.426	970.511.135.245			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	774.630.831					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	163.367.763.336	164.142.394.167				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	37.024.454.589					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	30.576.637.048	67.601.091.637				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	289.693.591.641					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	383.176.383.357	672.869.974.998	904.613.460.802	65.409.822.289.192		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . L.			1.721.871.624.476			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			198.214.565.620	1.920.086.190.096		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				26.645.793.213		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . L.			102.204.732.162			
II Impianti . . . »			213.134.647.197			
III Monete e collezioni . . . »			707.195.088	316.046.574.447		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
completati . . . L.		47.023.109.911				
in allestimento . . . »		18.657.199.184	65.680.609.095			
III Debitori diversi . . . L.			409.690.797.781			
IV Altre . . . »			3.124.967.321.498	3.600.338.728.374		
RATEI . . . L.				2.779.449.754.659		
RISCONTI . . . »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				411.311.081.377		
L.				255.334.286.506.700		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia . . . L.		5.886.854.365.918				
altri . . . »		1.291.936.744.030.564	1.297.823.598.396.482			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . L.		14.700.623.000				
esteri . . . »		6.284.435.254.605	6.299.135.877.605			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			2.020.932.062.398			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L.						
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L.		—				
valute e lire . . . »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . L.		267.513.942.000				
lire a fronte vendite di valute . . . »		282.697.625.000				
acquisti di titoli . . . »		- -				
lire a fronte vendite di titoli . . . »		- -	550.211.567.000			
VII Erario c evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			122.821.696.188	1.316.716.699.599.673		
TOTALE . . . L.				1.572.050.986.106.373		

(*) T.Q.P. — Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

90A2346

30 aprile 1990 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce				Importo	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			63.371.297.779.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			543.434.173.781		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		—			
II — Altri	»		1.296.351.306	1.296.351.306		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			393.086.257.709		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			31.908.862.484		
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		119.106.567.355.074			
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		11.848.968			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		6.821.796			
IV — Società costituende	»		6.743.251.132			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI — Altri	»		91.993.383.733	119.205.322.660.703		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.933.418.612.614		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		31.668.265.889			
II — Conti dell'estero in lire	»		221.849.159.840	253.517.425.729		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.419.692.829.220		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			335.792.035.155		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		28.369.295.297.585			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»		2.021.392.707.274			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		125.484.140.051			
VI — Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		786.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X — Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI — Imposte	»		1.847.802.963.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.424.796.416			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		785.858.603	47.467.507.604.165		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			91.166.954.723		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			147.840.645.043		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		521.070.521.643			
II — Altre	»		786.055.811.001	1.307.126.332.644		
RATEI	L.			199.249.526.652		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.202.608.724.639		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.285.015.548.259		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			446.555.521.226		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			3.817.444.680.968		
	L.			255.334.286.506.700		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti per titoli ed altri valori	L.		1.297.823.598.396.482			
II — Titoli e valori presso terzi	»		6.299.135.877.605			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		2.020.932.062.398			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	—				
— valuta e lire	»	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	—				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000			
VI Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	267.513.942.000				
— vendite di valute	»	282.697.625.000				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	550.211.567.000			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		122.821.696.188	1.316.716.699.599.673		
TOTALE	L.			1.572.050.986.106.373		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano alla Banca del Friuli nell'esercizio della dipendenza bancaria di Firenze.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 10 maggio 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — concernente la sostituzione della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza, alla Banca del Friuli nell'esercizio della dipendenza bancaria di Firenze, via Pietrapiana n. 26/50r.

90A2354

Sostituzione della Banca dell'economia cooperativa, in Bologna, alla Banca provinciale lombarda nell'esercizio della dipendenza bancaria di Bergamo.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 10 maggio 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca dell'economia cooperativa, con sede in Bologna, alla Banca provinciale lombarda nell'esercizio della dipendenza bancaria di Bergamo, via Zanica n. 92.

90A2355

Sostituzione della Banca popolare pesarese e ravennate alla Chase Manhattan Bank N.A. nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 10 maggio 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca popolare pesarese e ravennate, con sede in Pesaro, alla Chase Manhattan Bank N.A. nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano, piazzale Accursio n. 18.

90A2356

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Brusson

Con deliberazione della giunta regionale n. 3393 del 13 aprile 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 5 del vigente piano regolatore generale del comune di Brusson, adottata con deliberazione consiliare n. 1051 del 9 dicembre 1988.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

90A2357

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000